



CORTE DI APPELLO DI SALERNO

Cittadella Giudiziaria, Palazzina "Trotula de Ruggiero", Viale Unità d'Italia
84123 - SALERNO Tel. 089 5645157; e-mail: ca.salerno@giustizia.it

n. prot. ~~104~~-I

Salerno, 28/02/2023

OGGETTO: Abolizione della spedizione in formula esecutiva. Decreto Legislativo 10 ottobre 2022 n. 149. Disposizioni alle cancellerie.

Ad ulteriore integrazione di quanto indicato con note precedenti, e con particolare riferimento al rilascio della formula esecutiva, si evidenzia:

L'art. 3 comma 34 del decreto legislativo indicato in oggetto ha modificato l'art. 474 cpc "*Titolo esecutivo*", sostituito l'art. 475 cpc "*Forma del titolo esecutivo giudiziale e del titolo ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale*", abrogato l'art. 476 cpc "*Altre copie in forma esecutiva*" modificato gli artt. 478 "*Prestazione della cauzione*" e 479 cpc "*Notificazione del titolo esecutivo e del precetto*".

L'art. 4 comma 9 ha, altresì, sostituito l'art 153 disp att. cpc "*Copia degli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale*" e abrogato l'art. 154 disp att cpc "*Procedimento per indebito rilascio di copie esecutive*".

In particolare, viene sostituito l'art. 475 c.p.c. che, nell'originaria versione, prevedeva l'obbligo, per chi volesse far valere il titolo, di munirlo di formula esecutiva, consistente nell'intestazione «Repubblica Italiana - In nome della legge» e nell'apposizione da parte del cancelliere o notaio o altro pubblico ufficiale, sull'originale o sulla copia, della seguente formula: «*Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere a esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza, e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti*».

L'articolo 475 c.p.c. in vigore, invece, dal 28 febbraio 2023 recita «*(Forma del titolo esecutivo giudiziale e del titolo ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale). - Le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti dell'autorità giudiziaria, nonché gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale, per valere come titolo per l'esecuzione forzata, ai sensi dell'articolo 474, per la parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento o stipulata l'obbligazione, o per i suoi successori, devono essere rilasciati in copia attestata conforme all'originale, salvo che la legge disponga altrimenti.*».

In virtù di quanto suindicato, a decorrere dal 28 febbraio 2023 (art. 8 del D.L. n. 198/2022), per i provvedimenti successivi a tale data, non è più prevista la spedizione in forma esecutiva con apposizione del cd. "comandiamo".

Per effetto di ciò, e salve ulteriori disposizioni, dal **1 marzo 2023**, il personale delle cancellerie:

- a) non apporrà il cd. "comandiamo" in calce ai provvedimenti esecutivi;

- b) rimane ferma per i provvedimenti da assoggettare all'imposta di registro, l'iscrizione nel Repertorio degli atti soggetti a registrazione e la trasmissione in copia all'Agenzia delle Entrate;
- c) nel caso di provvedimento immediatamente esecutivo telematico, o analogico convertito in documento informatico e inserito nel fascicolo telematico: all'estrazione della copia da console ed all'attestazione di conformità provvede direttamente il difensore ai sensi dell'art 196 *octies* disp att. Cpc.

Si comunichi ai direttori e funzionari, tenuti a far rispettare la disposizione, nonché al personale delle cancellerie civili e penali.

Si comunichi, altresì al dirigente Unep per opportuna conoscenza e si pubblichi sul sito web nella sezione provvedimenti di interesse.

Il Dirigente amministrativo

Francesca Del Grosso

Visto,

La Presidente della Corte

Iside Russo

